

Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Modifica del 30 agosto 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 1993¹ concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1991² sulla pesca (legge);
visto l'articolo 33 della legge del 9 marzo 1978³ sulla protezione degli animali;
visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizootie;
in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979⁵ per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna);
in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 1999⁶ per la protezione del Reno,

Art. 1 cpv. 1

¹ Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:

	Settimane
Trota (<i>Salmo trutta</i> , tutte le sottospecie)	
– in acque correnti e in bacini d'accumulazione	16
– in acque stagnanti	12
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	8
Coregone (<i>Coregonus</i> spp.)	6
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	10
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)	4
Gamberi indigeni (<i>Reptantia</i>)	40

- 1 RS 923.01
2 RS 923.0
3 RS 455
4 RS 916.40
5 RS 0.455
6 RS 0.814.284

Art. 2 cpv. 1

¹ I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:

	cm
Trota (<i>Salmo trutta</i> , tutte le sottospecie)	
– in specchi d'acqua stagnante di una certa importanza, ad altitudine inferiore a 800 m	35
– in altre acque	22
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	22
Coregone (<i>Coregonus</i> spp.)	25
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	28
Gambero europeo o dai piedi rossi (<i>Astacus astacus</i>)	12
Gambero di fiume o dai piedi bianchi (<i>Austropotamobius pallipes</i>)	9
Gambero di torrente (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	9

Art. 2a Divieti di pesca

¹ I pesci che nell'allegato 1 godono del grado di protezione 0, 1 o 2 e per i quali non sono stati fissati né divieti di pesca né lunghezze minime ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono essere pescati.

² I salmoni (*Salmo salar*) rimessi in acqua o rilevati durante l'attività di pesca vanno segnalati senza indugio all'Ufficio cantonale della pesca.

Art. 3 Catture speciali

In deroga ai divieti di pesca, alle lunghezze minime e ai divieti di cattura, i Cantoni possono effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all'allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.

Art. 5a Requisiti per il rilascio della licenza di pesca

Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca.

Art. 5c Lotta contro le epizoozie

I Cantoni provvedono affinché il ripopolamento con pesci o gamberi non contribuisca alla diffusione di epizoozie.

Art. 6 cpv. 3 lett. a, 4 e 5

³ Sono considerati d'acquario i pesci e i gamberi che:

- vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione, e

⁴ Per stagni da giardino si intendono piccoli specchi d'acqua artificiali privi di afflusso e deflusso, in cui non sono tenuti pesci e gamberi utilizzati quali pesci o gamberi da esca o da consumo.

⁵ Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in acque naturali o artificiali, pubbliche o private, compresi gli impianti di piscicoltura, gli stagni da giardino e gli acquari.

Art. 7 lett. c e d

Di regola le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempiute, se:

- c. si immettono, come pesci commestibili, pesci di altri Paesi, non menzionati nell'allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione;
- d. si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d'altri Paesi, menzionati nell'allegato 3, in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione.

Art. 8 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. d

¹ Possono essere importati senza autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge:

- a. i pesci e i gamberi morti;
- b. i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce;
- c. i pesci da tenere in stagni da giardino e i pesci d'acquario che non figurano nell'allegato 3.

² Possono essere immessi senza autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge:

- d. in stagni da giardino e in acquari, i pesci che non figurano nell'allegato 3.

Art. 13 cpv. 1 lett. e

Concerne soltanto il testo francese.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 20 aprile 1988⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

¹ Gli animali di cui all'articolo 1 numero 1 possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione non è richiesta per:

- e. i pesci d'acquario e i pesci da tenere in stagni da giardino che non figurano nell'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁸ concernente la legge federale sulla pesca;

Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

¹ Gli animali di cui all'articolo 1 numero 1 devono essere sottoposti alla visita veterinaria di confine. Non è necessaria una visita veterinaria di confine:

- e. per i pesci d'acquario e i pesci da tenere in stagni da giardino, fatta eccezione per i pesci che figurano nell'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁹ concernente la legge federale sulla pesca.

IV

¹ Eccettuato l'articolo 5a, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² L'articolo 5a entra in vigore il 1° gennaio 2009.

30 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷ RS 916.443.11

⁸ RS 923.01; RU 2006 3951

⁹ RS 923.01; RU 2006 3951

Allegato 1
(art. 2a, 5, 5b, 6–8)

Specie indigene di pesci e di gamberi

Nome italiano/locale	Nome scientifico	Bacino imbrifero ^a	Grado di protezione ^b
Acipenseridae:			
Storione	<i>Acipenser sturio</i>	Alto Reno	0, E
Storione codice	<i>Acipenser naccarii</i>	Ticino	0, S
Anguillidae:			
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	3
Balitoridae:			
Cobite barbatello	<i>Barbatula barbatula</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	NG
Blenniidae:			
Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>	Ticino	4, E
Clupeidae:			
Agone	<i>Alosa agone</i>	Ticino	3, E
Alosa	<i>Alosa alosa</i>	Alto Reno	0, E
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	Ticino	0, E
Cobitidae:			
Cobite comune,	<i>Cobitis taenia</i>	Reno, Ticino	3, E
Cobite di stagno	<i>Misgurnus fossilis</i>	Regione di Basilea	1, E
Cottidae:			
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4
Cyprinidae:			
Blicca	<i>Abramis bjoerkna</i>	Reno, Rodano, Doubs	4
Abramide comune	<i>Abramis brama</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Alburno di fiume	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Inn	3, E
Alburno	<i>Alburnus alburnus</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Alborella	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Ticino	2, E
Barbo comune	<i>Barbus barbus</i>	Reno, Rodano, Doubs	4
Barbo canino	<i>Barbus caninus</i>	Ticino	3, E
Barbo	<i>Barbus plebejus</i>	Ticino	3, E
Naso	<i>Chondrostoma nasus</i>	Reno	1, E
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	Ticino	1, E
Soiffe, Sofie	<i>Chondrostoma toxostoma</i>	Doubs	1, E
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	3
Gobione	<i>Gobio gobio</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	NM
Alburno di Heckel	<i>Leucaspis delineatus</i>	Reno	4, E
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	NM
Leucisco	<i>Leuciscus leuciscus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino	NM
Strigione	<i>Leuciscus souffia muticellus</i>	Ticino	3, E
Vairone	<i>Leuciscus souffia agassizi</i>	Reno, Rodano, Doubs	3, E
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Rodeo amaro	<i>Rhodeus amarus</i>	Reno	2, E
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	Ticino	3, E
Triotto	<i>Rutilus rubilio</i>	Ticino	3, E
Leucisco rosso	<i>Rutilus rutilus</i>	Reno, Rodano, Doubs	NM
Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM

Nome italiano/locale	Nome scientifico	Bacino imbrifero ^a	Grado di protezione ^b
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Esocidae: Luccio	<i>Esox lucius</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM
Gadidae: Bottatrice	<i>Lota lota</i>	Reno, Rodano, Ticino	NM
Gasterosteidae: Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Reno, Rodano	4
Gobiidae: Ghiozzo	<i>Padogobius bonelli</i>	Ticino	2, E
Percidae: Acerina Pesce persico	<i>Gymnocephalus cernuus</i> <i>Perca fluviatilis</i>	Reno, Rodano Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	NM NM
Apron	<i>Zingel asper</i>	Doubs	1, S
Petromyzontidae: Lampreda di fiume Lampreda comune, piccola lampreda	<i>Lampetra fluviatilis</i> <i>Lampetra planeri</i>	Alto Reno Reno, Doubs, Ticino	0, E 2, E
Salmonidae: Coregone (tutti i taxa) Salmone del Danubio Salmone Trota di ruscello	<i>Coregonus</i> spp. <i>Hucho hucho</i> <i>Salmo salar</i> <i>Salmo trutta fario</i>	Specifico dei laghi Inn Alto Reno Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	4, E 0, E 0, E 4
Trota di lago Trota marmorata Trota di mare Salmerino alpino Temolo	<i>Salmo trutta lacustris</i> <i>Salmo trutta marmoratus</i> <i>Salmo trutta trutta</i> <i>Salvelinus alpinus</i> <i>Thymallus thymallus</i>	Specifico dei laghi Ticino Alto Reno Specifico dei laghi Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn	2 1 0 3 3, E
Siluridae: Siluro	<i>Silurus glanis</i>	Laghi del Giura, di Costanza, Aare, Alto Reno	4, E
Astacidae: Gambero europeo o gambero dai piedi rossi Gambero di fiume o gambero dai piedi bianchi Gambero di torrente	<i>Astacus astacus</i> <i>Austropotamobius pallipes</i> <i>Austropotamobius torrentium</i>	Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn Reno	3, E 2, E 2, E

^a Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell'Adda e dell'Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino».

^b Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.

Allegato 2
(art. 7 e 8)

**Pesci per i quali non è necessaria l'autorizzazione
per l'immissione, se il loro luogo d'immissione si trova
all'interno della regione di immissione autorizzata**

Nome italiano	Designazione scientifica	Regione di immissione autorizzata
Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d'accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificiali appositamente allestite per la pesca
Trota di lago canadese	<i>Salvelinus namaycush</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d'accumulazione alpini
Salmerino di fonte	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora
Lucioperca, sandra	<i>Sander lucioperca</i>	Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora
Carpa a specchio e varietà d'allevamento simili	<i>Cyprinus carpio</i> (varietà d'allevamento)	} Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali
Carassio	<i>Carassius carassius</i>	
Carassio dorato	<i>Carassius auratus auratus</i>	
Carassio gibelio	<i>Carassius auratus gibelio</i>	
Ido	<i>Leuciscus idus</i> (varietà d'allevamento)	

Allegato 3
(art. 7 e 8)

Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna

Nome italiano	Designazione scientifica
Umbridi	<i>Umbra spp.</i>
Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>
Carpa erbivora	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>
Carpa a testa grande, carpa marmorata	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
Carpa a testa grande, carpa marmorata	<i>Aristichthys nobilis</i>
Pesce gatto	<i>Ameiurus spp.</i>
Persico sole	<i>Lepomis gibbosus</i>
Persico trota a bocca grande	<i>Micropterus salmoides</i>
Persico trota di Dolomieu	<i>Micropterus dolomieu</i>
Gamberi, senza il gambero di fiume europeo, il gambero di fiume e il gambero di torrente	<i>Reptantia senza Astacus astacus, Austropotamobius pallipes, Austropotamobius torrentium</i>

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

